

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

31 MARZO 2021, N. 2

DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL) AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2007, N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 GIUGNO 2012, N. 19

SOMMARIO

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Decreto di indizione delle elezioni)

Art. 3 (Ufficio per le elezioni)

Art. 4 (Presentazione delle liste dei candidati e relativi adempimenti)

Art. 5 (Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro l'iammissibilità ed esclusione di liste o candidati)

Art. 6 (Operazioni dell'Ufficio per le elezioni conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste)

Art. 7 (Convocazione dei consigli comunali con funzione di seggio elettorale)

Art. 8 (Svolgimento delle elezioni)

Art. 9 (Adempimenti nelle sezioni elettorali successivi alla chiusura del seggio)

Art. 10 (Operazioni dell'Ufficio per le elezioni)

Art. 11 (Surrogazione)

Art. 12 (Disposizione finale)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente deliberazione disciplina, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, le modalità di svolgimento dell'elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta.

Art. 2

(Decreto di indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale e si svolgono inderogabilmente nella data stabilita nel decreto stesso, non prima comunque di sessanta giorni dalla data di adozione del medesimo decreto.

2. Le operazioni di voto si svolgono presso il seggio elettorale costituito, ai sensi dell'articolo 7, nei rispettivi consigli comunali. Nel caso di mancata convocazione delle elezioni presso un Comune, i relativi elettori possono esercitare il proprio diritto di voto presso il seggio costituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nel Comune capoluogo degli enti di area vasta.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio regionale:

a) individua, in apposite tabelle allegate al decreto stesso, i comuni non capoluogo degli enti di area vasta rientranti, sulla base dei dati ufficiali risultanti dall'ultimo censimento generale riportati nella più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in ciascuna delle tre classi demografiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della L.R. 1/2007 e successive modifiche;

b) costituisce, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio per le elezioni.

4. Al decreto del Presidente del Consiglio regionale sono allegati e ne sono parte integrante:

a) le tabelle di cui al comma 3, lettera a);

- b) il modulo per la presentazione delle liste dei candidati;
 - c) il modulo per la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio regionale, comprensivo degli allegati di cui al comma 4, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 3

(Ufficio per le elezioni)

1. L'Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL è composto da un dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Consiglio regionale. In caso di impedimento di un componente dell'Ufficio per le elezioni, il Presidente del Consiglio regionale conferisce l'incarico ad altro dirigente o funzionario del Consiglio regionale.
2. L'Ufficio per le elezioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale della struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali (CAL) e, su richiesta del presidente dell'Ufficio per le elezioni, di personale individuato dal Segretario Generale del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio per le elezioni, entro tre giorni dalla propria costituzione, notifica a mezzo Pec a ciascun sindaco dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e provvede a pubblicarlo sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
4. L'Ufficio per le elezioni, entro 5 giorni dalla propria costituzione provvede all'istituzione dei seggi elettorali di cui al comma 2 dell'articolo 2, presso i Comuni capoluogo degli enti di area vasta, composti da un funzionario, con funzioni di presidente, e due dipendenti del Consiglio regionale e determina la relativa sede dandone comunicazione al presidente del consiglio comunale dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta.

Art. 4

(Presentazione delle liste dei candidati e relativi adempimenti)

1. La lista, di seguito denominata lista, presentata secondo il modulo allegato al decreto del Presidente del Consiglio regionale, deve contenere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2007 e successive modifiche, esclusivamente i candidati in rappresentanza dei comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), nonché:
 - a) la denominazione;
 - b) il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato con l'indicazione della carica ricoperta e il relativo comune di appartenenza;
 - c) il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori con l'indicazione della carica ricoperta e il relativo comune di appartenenza;
 - d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato redatta secondo il modulo allegato al decreto;
 - e) due nominativi degli elettori rappresentanti della lista ai quali effettuare le comunicazioni, con i relativi recapiti anche di posta elettronica certificata.
2. Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri dei comuni non capoluogo degli enti area vasta appartenenti alla stessa classe demografica.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L.R. 1/2007 e successive modifiche, in ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, pena l'inammissibilità della stessa; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
4. In ciascuna lista, pena l'inammissibilità della stessa, dovranno essere rappresentati tutti i territori di area vasta, tranne nel caso in cui la fascia demografica non sia presente nell'area stessa.

5. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere e non superiore allo stesso numero aumentato del cento per cento.
6. Nell'ambito di ciascuna lista l'elencazione dei candidati reca una numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.
7. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
8. La sottoscrizione della lista e la dichiarazione di accettazione della candidatura sono autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modifiche.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della L.R. 1/2007 e successive modifiche le liste sono presentate al Segretario Generale del Consiglio regionale, negli orari d'ufficio, a partire dalle ore otto del trentesimo e fino alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.

Art. 5

(Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'inammissibilità ed esclusione di liste o candidati)

1. L'Ufficio per le elezioni, entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 4, comma 9, per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:
 - a) che la lista sia stata presentata nel termine di cui all'articolo 4 comma 9 e validamente sottoscritta ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
 - b) che la lista contenga quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1;
 - c) che non vi siano candidati presenti in più liste; in caso contrario, provvede alla loro esclusione;

d) che la lista comprenda, dopo l'accertamento di cui alla lettera c), un numero di candidati conforme ai sensi dall'articolo 4, comma 5 e, conseguentemente, provvede nel caso di un numero di candidati:

- 1) inferiore: alla esclusione della lista;
- 2) superiore: alla riduzione della lista al limite prescritto, secondo l'ordine progressivo della stessa;

e) la denominazione di ciascuna lista e qualora riscontri la presenza di liste, relative alla stessa classe demografica, aventi la medesima denominazione, invita i rappresentanti delle liste presentate successivamente a modificarle entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa comunicazione; decorso inutilmente tale termine esclude tali liste;

f) l'ammissibilità della lista ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) l'ammissibilità della lista ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

2. Le decisioni con le quali l'Ufficio per le elezioni esclude le liste o i candidati sono immediatamente comunicate ai rappresentanti di lista, che possono contestarle in forma scritta all'Ufficio per le elezioni entro e non oltre quarantotto ore dal ricevimento della contestazione. L'Ufficio per le elezioni decide in via definitiva entro il secondo giorno successivo al ricevimento del ricorso.

Art. 6

(Operazioni dell'Ufficio per le elezioni)

1. L'Ufficio per le elezioni, scaduti i termini di cui all'articolo 5, del comma 2, provvede:

a) ad assegnare mediante sorteggio, nell'ambito di ciascuna classe demografica, un numero progressivo ad ogni lista ammessa;

b) ad assegnare un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine d'iscrizione;

- c) a comunicare ai rappresentanti di lista le definitive determinazioni adottate;
 - d) comunica al Segretario Generale del Consiglio regionale le liste ammesse alla competizione elettorale.
2. Il Segretario Generale del Consiglio regionale entro due giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d) del precedente comma, comunica ai sindaci dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta le liste ammesse alla competizione elettorale affinché questi ne diano comunicazione ai rispettivi consiglieri comunali.
3. L'Ufficio per le elezioni provvede, entro il quinto giorno antecedente alla data delle elezioni, alla stampa e consegna presso ogni comune non capoluogo degli enti di area vasta:
- a) dei manifesti recanti le liste e i nominativi dei candidati relativamente a ciascuna classe demografica. Nel manifesto devono essere riportate anche le sedi dei seggi di cui all'articolo 2 comma 2;
 - b) delle schede elettorali, secondo l'ordine risultante dal sorteggio;
 - c) del modello del verbale delle operazioni elettorali.

Art. 7

(Convocazione dei Consigli comunali con funzione di seggi elettorali)

1. Il Presidente del Consiglio comunale dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, entro il quindicesimo giorno antecedente il giorno di svolgimento delle elezioni stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio regionale, provvede alla convocazione dell'assemblea consiliare con funzioni di seggio elettorale.
2. L'atto di convocazione, da comunicarsi contestualmente alla sua adozione all'Ufficio per le elezioni, deve prevedere:

- a) la composizione del seggio elettorale formato dal Presidente del Consiglio comunale con funzioni di Presidente e da due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. I candidati non possono essere componenti del seggio elettorale;
- b) l'orario di inizio e termine delle operazioni di voto, con un intervallo di tempo delle stesse non inferiore ad un'ora;
- c) la comunicazione che, trattandosi di seduta con funzioni di seggio elettorale, non necessita della presenza del numero legale.

3. Entro il quattordicesimo giorno antecedente il giorno di svolgimento delle elezioni stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio regionale, il presidente del consiglio comunale dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta che non abbia provveduto alla convocazione di cui al comma precedente, dà comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di cui all'articolo 3, comma 3, della mancata convocazione trasmettendo l'elenco degli elettori aventi diritto al voto. Il presidente del consiglio comunale, contestualmente alla comunicazione di cui al periodo precedente, comunica ai suddetti elettori le modalità con le quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, essi potranno esprimere il proprio diritto di voto e, in particolare, la sede del seggio elettorale di cui all'articolo 3, comma 4.

4. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, le funzioni del Presidente del consiglio comunale di cui alla presente deliberazione sono esercitate dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, salvo differente previsione dello Statuto comunale.

5. Presso i seggi di cui all'articolo 3, comma 4, gli elettori che ne hanno diritto potranno esprimere il loro voto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 del giorno di svolgimento delle elezioni stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio regionale.

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione, si applica la normativa vigente in materia di elezione del Consiglio regionale, in quanto compatibile.

Art. 8

(Svolgimento delle elezioni)

1. Il manifesto di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a) relativo alla classe demografica alla quale appartiene il comune, deve essere affisso nell'albo pretorio del comune medesimo nei quattro giorni precedenti la data delle elezioni. Lo stesso manifesto deve essere affisso, per l'intero orario di svolgimento delle elezioni, in luogo ben visibile, nel seggio elettorale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. 1/2007 e successive modifiche, ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere fino a due preferenze purché si tratti di candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
3. Non sono ammesse indicazioni o segni che possano rendere riconoscibile l'identità dell'elettore. Nel caso di errore nell'espressione del voto o nel caso in cui l'elettore riceva una scheda che presenti alterazioni, l'elettore ha diritto di ricevere un'altra scheda. In tal caso il Presidente del seggio, dopo aver messo da parte la scheda non utilizzata, provvede alla sua conservazione.

Art. 9

(Adempimenti nelle sezioni elettorali successivi alla chiusura del seggio)

1. In ciascun seggio, lo spoglio delle schede elettorali è effettuato immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
2. L'esito della votazione è registrato nel verbale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c) e sottoscritto dai componenti del seggio.

3. Al verbale deve essere allegata la lista degli elettori e degli elettori votanti, e nello stesso deve essere data menzione dell'orario in cui si sono svolte le operazioni di voto, la composizione del seggio elettorale e deve essere riportato il numero:

- a) delle schede a disposizione del seggio;
- b) delle schede sostituite ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 3;
- c) degli elettori aventi diritto al voto;
- d) dei votanti;
- e) dei voti validi;
- f) delle schede bianche e nulle;
- g) dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- h) delle preferenze attribuite a ciascun candidato.

4. Copia del verbale, firmata dal Presidente del seggio elettorale, è trasmessa immediatamente a mezzo Pec all'Ufficio per le elezioni all'indirizzo di cui all'articolo 3 comma 3. Il verbale è inviato entro il giorno successivo, in busta sigillata, all'Ufficio per le elezioni; in tale busta ne è inserita un'altra, di minori dimensioni, anch'essa sigillata e sottoscritta dai componenti del seggio, contenente sia le schede utilizzate che quelle non utilizzate.

Art. 10

(Operazioni dell'Ufficio per le elezioni)

1. L'Ufficio per le elezioni, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali di cui all'articolo 9, procede alle seguenti operazioni, iniziando da quelle relative alla classe demografica maggiore per proseguire con le altre, in ordine decrescente:

a) determina, sulla base dei dati riportati nei verbali, la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista nell'intero collegio;

b) determina il quoziente elettorale necessario per la ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti, che è dato dalla divisione del totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla classe demografica in questione;

c) attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

d) nell'eventualità che non sia stato possibile assegnare tutti i seggi per il mancato raggiungimento del quoziente elettorale, attribuisce i seggi residuati a quelle liste che, in ordine decrescente, abbiano conseguito i maggiori resti; a parità di questi ultimi, il seggio è attribuito alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; nel caso di ulteriore parità procede al sorteggio;

e) determina la cifra elettorale di ogni candidato, che è data dai voti di preferenza validi sommati ai voti validi della lista di appartenenza nell'intero collegio;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, in base alle rispettive cifre individuali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L.R. 1/2007 e successive modifiche, in caso di parità è eletto, nell'ordine, il candidato:

1) che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;

2) il candidato più giovane di età.

2. Al termine delle operazioni elettorali di cui ai commi 1, l'Ufficio per le elezioni verifica se nel complesso dei posti utili delle graduatorie delle cifre individuali di tutte le classi demografiche risulti almeno un rappresentante di tutti i territori di area vasta. In caso negativo, l'Ufficio procede come segue:

a) individua preliminarmente il candidato appartenente al territorio degli enti di area vasta non rappresentato che abbia conseguito, tra tutte le classi demografiche, la maggiore cifra individuale;

b) individua successivamente il candidato appartenente alla stessa lista e classe demografica di quella di cui alla lettera a) collocato all'ultimo posto utile della graduatoria e che al tempo stesso non risulti l'unico rappresentante di un territorio di ente di area vasta;

c) qualora il candidato di cui alla lettera b) risulti essere l'unico rappresentante dei comuni appartenenti al territorio degli enti di area vasta, si procede ulteriormente risalendo nelle suddette graduatorie dei posti utilmente collocati, fino all'individuazione del candidato che si trovi nelle condizioni prescritte;

d) colloca il candidato di cui alla lettera a) all'ultimo posto utile della graduatoria relativa alla classe demografica di appartenenza, con conseguente retrocessione di quello individuato ai sensi della lettera b), che conseguentemente risulta primo dei non eletti nella stessa graduatoria.

3. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, risultino non rappresentati più territori degli enti di area vasta, le operazioni previste al medesimo comma 2 sono ripetute fino ad esaurimento.

4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, l'Ufficio per le elezioni redige, in duplice copia, un apposito verbale per le elezioni relative a ciascuna classe demografica, riportando il loro esito.

5. Una copia dei verbali di cui al comma 4 è depositata agli atti; l'altra è trasmessa, unitamente ad ogni altra documentazione pervenuta all'Ufficio per le elezioni, al Segretario Generale del Consiglio regionale e, per i successivi adempimenti di cui al comma 6, al Presidente del Consiglio regionale.

6. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione i nominativi dei componenti eletti ai fini della costituzione del CAL, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L.R. 1/2007 e successive modifiche.

Art. 11

(Surrogazioni)

1. Il seggio del Consiglio delle Autonomie Locali che resti vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti ferme restando le verifiche di cui all'articolo 10 comma 2.

Art. 12

(Disposizione finale)

1. Il Presidente del Consiglio regionale può assumere ogni ulteriore determinazione necessaria ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni disciplinate dalla presente deliberazione.